

act

Tassazione delle società di Malta

Dal suo ingresso nell'UE a maggio 2004 e nell'Eurozona nel 2008, Malta è diventata un attraente centro di servizi finanziari che funge da base agli investitori internazionali per le loro attività. Malta offre differenti vantaggi agli investitori residenti o registrati a Malta, ivi compresi una forza lavoro competente, costi operativi bassi, diversi incentivi fiscali e una rete di trattati sulla doppia imposizione con oltre settanta paesi.

Aliquota d'imposta per le società

In termini di legislazione sull'imposta sul reddito maltese, una società è residente a Malta se è stata costituita a Malta. Se la società è stata costituita al di fuori di Malta, risulterà ancora residente a Malta se la sua effettiva gestione e il controllo vengono esercitati a Malta. Le società sono soggette alla tassazione di Malta all'aliquota d'imposta standard del 35%.

Sistema di piena imputazione

Malta adotta il sistema di piena imputazione, vale a dire che gli azionisti di una società di Malta saranno autorizzati a un credito d'imposta equivalente alla tassa pagata dalla società al momento della distribuzione dei profitti. Lo scopo del sistema d'imputazione è di eliminare qualsiasi doppia imposizione economica che potrebbe insorgere alla distribuzione dei dividendi, vale a dire che i profitti della società non saranno soggetti due volte a tassazione, la prima a livello aziendale e la seconda a livello dell'azionista. L'aliquota d'imposta più alta applicabile a singoli azionisti è equivalente all'aliquota d'imposta aziendale (35%), il che significa che nessun'altra tassa sarà dovuta sulla distribuzione dei profitti.

Contabilità fiscale delle società

Le società devono assegnare i loro profitti a uno dei seguenti conti fiscali:

- Foreign Income Account (FIA) - royalties, dividendi, interessi e altro reddito passivo generati all'esterno di Malta sono assegnati a questo conto.

Maltese Taxed Account (Conto tassato a Malta) (MTA) - i profitti di una società che non sono assegnati al FIA e che sono soggetti all'imposizione fiscale di Malta sono assegnati a questo conto. Qualsiasi profitto tassabile che risulta non essere stato tassato per motivi di credito fiscale da anno di valutazione 2015 (anno fiscale 2014), è altresì assegnato a questo conto.

- Immovable Property Account (Conto sulla proprietà immobiliare) (IPA) - i profitti originati da trasferimenti di proprietà immobili situate a Malta e da altra attività che sia connessa direttamente o indirettamente alle proprietà immobili situate a Malta sono assegnati a questo conto.

- Final Tax Account (Conto fiscale finale) (FTA) - i profitti che sono esenti da imposta, anche nelle mani degli azionisti al momento della distribuzione, sono assegnati a questo conto.
- Untaxed Account (Conto non tassato) (UA) - la differenza tra i profitti contabili della società (o perdite) e gli importi totali assegnati ai quattro conti summenzionati è assegnata a questo conto.

La corretta assegnazione dei profitti ai relativi conti è di fondamentale importanza in vista del sistema di credito fiscale rimborsabile spiegato qui di seguito. I rimborsi delle imposte possono essere rivendicati dagli azionisti esclusivamente in relazione ai dividendi che sono distribuiti dal FIA e dal MTA. Le distribuzioni da parte del FTA, IPA e UA non autorizzano gli azionisti a un rimborso del credito d'imposta.

I rimborsi fiscali possono essere rivendicati dagli azionisti che sono autorizzati a riceverli e l'importo dei rimborsi ricevuti dipenderà dalla natura e dalla fonte di reddito ottenuto dalla società di distribuzione di Malta.

Sistema di credito fiscale rimborsabile

Gli azionisti di società registrate a Malta sono autorizzati a un rimborso fiscale sulla distribuzione dei profitti. In generale, il rimborso fiscale ammonta ai 6/7 dell'imposta pagata dalla società, risultante in un'aliquota d'imposta effettiva massima del 5% dopo i rimborsi fiscali. Laddove l'esenzione dalla doppia imposizione viene rivendicata da una società in relazione all'imposta estera subita, l'effettiva aliquota d'imposta può essere ulteriormente ridotta a 0%. Nei casi in cui i profitti distribuiti siano composti da interessi passivi o royalties, il rimborso fiscale è ridotto a 5/7 del carico imponibile, il che si traduce in un'aliquota d'imposta massima netta pagata a Malta del 10% dopo i rimborsi fiscali. Il reddito da interessi passivi e royalties è un reddito che non è stato ottenuto direttamente o indirettamente, derivante da un commercio o attività e, laddove tale reddito da interesse o royalty non sia stato soggetto a imposta estera, è stato soggetto direttamente, mediante ritenuta alla fonte o simile, a un'aliquota d'imposta che è inferiore al 5%.

Laddove la società ha optato di rivendicare l'esenzione dalla doppia imposizione sul reddito che deve essere assegnato a un conto sul reddito straniero, i rimborsi agli azionisti ammonteranno ai 2/3 dell'imposta totale pagata (ivi compresa l'imposizione estera). Se l'esenzione dalla doppia imposizione rivendicata è il credito fiscale estero ad aliquota fissa (fare riferimento alla sezione sull'esenzione dalla doppia imposizione), il rimborso fiscale ammonterà ai 2/3 dell'imposta pagata a Malta.

In generale, i rimborsi fiscali sono calcolati sull'imposta totale pagata, ivi compresa l'imposta estera, soggetta a un rimborso fiscale che non deve superare l'imposta dovuta a Malta. L'unica eccezione è nel caso in cui venga rivendicato l'FRFTC, come summenzionato.

Qui di seguito è riportato un esempio di un rimborso di 6/7

Società	
Profitto al lordo dell'imposta	1,000
Imposta al 35%	(350)
Profitto al netto dell'imposta	650
Azionista	
Rimborso sulla distribuzione (rimborso fiscale di 6/7)	300
Aliquota d'imposta effettiva sul profitto al loro dell'imposta	5%

Il sistema di credito fiscale rimborsabile è stato esteso anche agli azionisti di società estere che hanno filiali a Malta. L'imposta pagata nelle filiali di Malta sui profitti attribuibili ad attività realizzate a Malta viene rimborsata agli azionisti di società estere quando detti profitti sono distribuiti in termini di sistema di credito fiscale rimborsabile.

La richiesta di un rimborso fiscale è una procedura molto semplice. Gli azionisti possono presentare la loro richiesta di un rimborso di un'imposta non appena la società presenta richiesta di restituzione dell'imposta (riportando la distribuzione dei dividendi). Una volta che il modulo di richiesta del rimborso fiscale è stato elaborato a livello delle autorità locali, se la società ha pagato la sua imposta aziendale, i rimborsi fiscali sono normalmente effettuati entro quattordici giorni.

Esenzione dalla doppia imposizione

La legge fiscale di Malta prevede quattro forme di esenzione dalla doppia imposizione in relazione all'imposta estera dovuta.

L'esenzione del trattato è disponibile in relazione al reddito ottenuto da un paese con il quale Malta ha concluso un trattato sulla doppia imposizione. Malta ha un rete molto estesa di trattati fiscali poiché fino a questo momento ha già concluso trattati fiscali di doppia imposizione con oltre settanta paesi.

Malta adotta il metodo di credito dell'esenzione dalla doppia imposizione. Questo metodo prevede un'imposta alla fonte sul reddito totale estero e quindi concede un credito (o compensazione) dell'imposta di qualificazione estera pagata nei confronti della passività fiscale di Malta. Il contribuente deve fornire una prova dell'imposta estera pagata.

L'esenzione unilaterale è simile all'esenzione da trattato ed è disponibile quando un contribuente residente paga l'imposta in un paese con il quale Malta non ha un trattato per la doppia imposizione per evitare la doppia imposizione. Il contribuente deve fornire una prova dell'imposta estera pagata.

L'esenzione dall'imposta sul reddito del Commonwealth si applica a una persona che è tenuta a pagare l'imposta sul reddito del Commonwealth in relazione a qualsiasi parte del suo reddito. L'imposta sul reddito del Commonwealth è un'imposta sul reddito o un'imposta di tipo simile imposta in un paese del Commonwealth ed è concessa esclusivamente su di una base reciproca.

Il credito fiscale estero a tasso fisso (FRFTC) è un tipo di esenzione che può essere richiesto nel caso in cui non sia disponibile nessun'altra forma di esenzione dalla doppia imposizione. L'FRFTC si applica esclusivamente alle società registrate a Malta (e non agli individui). Si tratta di una forma di esenzione per un'imposta stimata e, di conseguenza, al contribuente non è richiesto di fornire alcuna prova dell'imposta estera pagata.

L'FRFTC è al 25% dell'importo del reddito estero o del guadagno ricevuto dalla società prima della detrazione di qualsiasi spesa deducibile. Il reddito più il credito meno le spese deducibili sarà soggetto all'aliquota d'imposta di Malta pari al 35%. L'esenzione dell'imposta stimata (fino a un massimo dell'85% dell'imposta dovuta a Malta) sarà concessa come un credito.

Il meccanismo dell'FRFTC è illustrato nel seguente esempio:

A livello di società	
Reddito estero netto (prima della detrazione delle spese)	€1,000
Calcolo dell'ammontare lordo con il credito fiscale estero (25%)	€250
Reddito estero lordo (prima della detrazione delle spese)	€1,250
Spese deducibili	(€200)
Reddito estero (dopo le spese)	€1,050
Imposta di Malta al 35%	€367.50
Meno FRFTC (massimo 85% dell'imposta di Malta)	(€250)
Imposta di Malta netta esigibile	€117.50
Aliquota d'imposta effettiva sul reddito netto dopo le spese (€1.000-€200)	14.68%

Dopo la distribuzione dei profitti, un rimborso dell'imposta sarà dovuto agli azionisti della società, il che ridurrà effettivamente l'aliquota d'imposta a un tasso molto basso, in base all'importo delle spese sostenute.

A livello di azionista	
Dividendo lordo	€1,050
Imposta al 35%	€367.50
Ritenuta alla fonte (sistema di piena imputazione)	(€117.50)
Credito fiscale estero a tasso fisso	(€250.00)
Imposta dovuta dall'azionista	NIL
Rimborso fiscale (2/3 dell'imposta di Malta, vale a dire €117,50)	€78.33
Aliquota effettiva (€117,50 - €78,33)	€39.17
Aliquota d'imposta effettiva sul reddito netto dopo le spese (€39,17/€800)	4.90%

Esenzione da partecipazione

Malta nel 2007 ha introdotto un regime di esenzione da partecipazione grazie al quale i dividendi e i guadagni in conto capitale ottenuti da una partecipazione azionaria saranno esenti dall'imposta maltese. In altre parole, i dividendi derivanti da una partecipazione azionaria o i guadagni ottenuti dalla cessione di tale partecipazione ottenuti da una società registrata a Malta saranno esenti dall'imposta maltese.

La partecipazione può essere una partecipazione azionaria, il che vuol dire che almeno due dei seguenti diritti di partecipazione azionaria sono soddisfatti:

- (i) Diritto ai voti;
- (ii) Diritto ai profitti disponibili per la distribuzione;
- (iii) Diritto alle attività disponibili per la distribuzione sul fallimento di una società.

Una partecipazione azionaria si verifica quando uno dei seguenti criteri viene soddisfatto:

- Una società detiene direttamente almeno il 10% di azioni di una società il cui capitale è interamente diviso in azioni, il cui possesso conferisce il diritto ad almeno il 10% di uno qualsiasi dei due diritti summenzionati; oppure
- Una società è un azionista in una società e la società azionista è autorizzata, a sua discrezione, a esigere o acquisire l'intero bilancio dei titoli azionari non detenuti dalla società azionista nella misura concessa dalla legge del paese nel quale i titoli azionari sono detenuti;

- Una società è un azionista in una società e la società azionista è autorizzata a un primo rifiuto nel caso di cessione proposta, riscatto o cancellazione di tutte le azioni della società non possedute dalla società azionista; oppure
- Una società è azionista in una società ed è autorizzata a sedere nel consiglio di amministrazione o a nominare una persona affinché sieda nel consiglio di amministrazione della società in qualità di direttore; oppure
- Una società è un azionista che detiene un investimento che rappresenta un valore totale di almeno €1.164.000 in una società e un investimento nella società è detenuto per un periodo continuativo non inferiore a 183 giorni; oppure
- Una società è un azionista in una società e laddove il possesso di tali azioni è per il perseguimento della sua attività personale e il possesso non è detenuto nei termini di trading stock ai fini del commercio.

Diversi provvedimenti anti-abuso sono stati introdotti in relazione all'esenzione da partecipazione. I dividendi ricevuti da partecipazioni azionarie saranno esenti dalle tasse a condizione che il gruppo di persone nel quale la partecipazione azionaria è detenuta soddisfi almeno una delle seguenti condizioni:

- (i) Sia residente o costituito in un paese o territorio parte dell'UE; oppure
- (ii) Sia soggetto a qualsiasi aliquota d'imposta estera di almeno il 15%; oppure
- (iii) Non più del 50% del suo reddito derivi da interesse passivo o da royalty.

Laddove nessuna delle seguenti condizioni venga soddisfatta, le seguenti due condizioni dovranno essere soddisfatte per poter richiedere l'esenzione da partecipazione: Laddove nessuna delle seguenti condizioni venga soddisfatta, le seguenti due condizioni dovranno essere soddisfatte per poter richiedere l'esenzione da partecipazione:

- (i) La partecipazione azionaria da parte della società registrata a Malta nell'organizzazione di persone non residenti a Malta non è un investimento di portafoglio e, a tal fine, la partecipazione azionaria da parte di una società registrata a Malta in una società o partnership non residente a Malta il cui reddito provenga per oltre il 50% da investimenti di portafoglio, sarà ritenuta essere un investimento di portafoglio; e
- (ii) L'organizzazione di persone non residenti a Malta o il suo interesse passivo o royalty, è stato soggetto a imposizione estera a un tasso non inferiore al 5%.

In alternativa, la società registrata a Malta può optare di essere tassata a un'aliquota fissa del 35% con la possibilità che le venga concessa l'esenzione dalla doppia imposizione sul reddito o guadagni ottenuti da una partecipazione azionaria. In tali circostanze, tuttavia, su una successiva distribuzione di dividendi da parte della società, gli azionisti della società di Malta sono autorizzati a un rimborso totale (100%) dell'imposta pagata a Malta.

Un azionariato in una società maltese può essere qualificato anche come una partecipazione azionaria. Per quanto concerne le partecipazioni in società di diritto maltese, l'esenzione da partecipazione è tuttavia limitata al guadagno sul trasferimento di detta partecipazione.

Il concetto di partecipazione azionaria include anche le partecipazioni in strumenti di investimento comune che garantiscono una responsabilità limitata degli investitori e a un'organizzazione di persone costituite, incorporate o registrate all'esterno di Malta, che è simile alla partnership en commandite, il capitale della quale non viene diviso in azioni e che non è una partnership di proprietà.

Anche la definizione di partecipazione azionaria è stata di recente ampliata onde includere una partecipazione di una società in una partnership en commandite, il capitale della quale non viene diviso in azioni, che non è costituita sotto il Maltese Companies Act e che non è una partnership di proprietà. Una partnership di proprietà è una partnership che possiede una proprietà immobiliare a Malta o qualsiasi diritto reale sulla stessa. Essa include anche una partnership che, direttamente o indirettamente, detiene azioni o altri interessi proprietari in qualsiasi entità o persona, che possiede una proprietà immobiliare a Malta o qualsiasi diritto reale sulla stessa, dove almeno il 5% del valore totale di dette azioni o altri interessi proprietari così posseduti sono attribuibili a detta proprietà immobiliare o a detti diritti.

Filiali di società estere

Come alternativa alla creazione di una succursale a Malta che ha una personalità distinta e separata, le società estere possono scegliere di stabilire una filiale a Malta per realizzare l'attività a Malta come estensione della società estera. Ai fini dell'imposizione fiscale maltese, la succursale è trattata come una società registrata a Malta.

Conformemente alle regole nazionali, una filiale di una società estera è soggetta all'imposizione a Malta su qualsiasi reddito originato a Malta. A condizione che la filiale sia considerata essere un'impresa permanente di Malta ai fini fiscali, la società estera sarà soggetta all'imposizione fiscale di Malta sui profitti attribuibili alla filiale.

I profitti attribuibili alla filiale saranno soggetti a un'imposizione del 35%, mentre gli azionisti della società estera saranno autorizzati ai rimborsi fiscali come precedentemente descritto.

Ridomiciliazione a Malta

Le società registrate all'esterno di Malta possono essere ridomiciliate a Malta, mentre le società maltesi possono essere ridomiciliate in un'altra giurisdizione estera. Non è necessaria la dissoluzione o liquidazione di queste società che, di conseguenza, saranno in grado di continuare a esistere sotto le regole e regolamentazioni di un differente paese.

La ridomiciliazione ha luogo quando una società costituita sotto le leggi di un paese migra all'interno di un sistema legale di un altro paese, senza essere liquidata o dissolta. La società, quindi, cambia il suo luogo di domicilio e diviene governata dalle leggi di un paese diverso.

Una società che viene ridomiciliata a Malta, a decorrere dalla data della ridomiciliazione, sarà soggetta all'imposizione fiscale sul suo reddito e sui suoi guadagni in conto capitale ottenuti a livello mondiale. Tale società, soggetta a un'aliquota d'imposta pari al 35%, è autorizzata a rivendicare l'esenzione dalla doppia imposizione, mentre i suoi azionisti saranno autorizzati a beneficiare del sistema d'imputazione della tassazione e del sistema di credito fiscale rimborsabile alla ricezione di un dividendo.

Ci saranno implicazioni fiscali maltesi quando una società viene ridomiciliata a Malta. Inoltre, qualsiasi profitto non distribuito della società alla data della ridomiciliazione non sarà soggetto a ulteriore imposizione fiscale a Malta e sarà assegnato al conto non tassato della società.

La legge fiscale maltese prevede inoltre uno "step-up" che consente a una società che viene ridomiciliata a Malta di rivendicare un aumento del tasso di remunerazione di qualsiasi attività posseduta al fuori di Malta. Questo consentirà alle società di rivalutare le proprie attività estere a un valore equo di mercato nel momento in cui ha luogo il processo di ridomiciliazione. Il costo rivalutato, che deve essere comunicato alle autorità fiscali maltesi, costituirà il nuovo costo di acquisizione delle attività durante il calcolo di qualsiasi guadagno conseguente alla cessione. Inoltre, detrazioni (detrazioni fiscali) saranno calcolate sul valore aumentato delle attività.

Strutture due terzi

Per trarre il massimo vantaggio dal sistema di credito fiscale rimborsabile, è molto comune per una trading company essere posseduta da una finanziaria di Malta. La finanziaria di Malta servirà da società feeder di dividendi, la quale riceve dividendi da una trading company maltese e rimborsi fiscali dalle autorità fiscali maltesi. Questo evita il problema di classificazione del reddito in quei paesi esteri che considerano il rimborso fiscale come un dividendo o un altro reddito.

Qualsiasi dividendo e rimborso fiscale ricevuto da una finanziaria maltese può essere distribuito ai proprietari beneficiari ultimi sotto forma di dividendi oppure può essere reinvestito all'interno della società operativa. Malta non impone alcuna ritenuta alla fonte sulla distribuzione dei dividendi e, grazie al suo sistema di piena imputazione della tassazione applicabile a Malta, l'imposta pagata a livello della trading company di Malta sarà concessa come credito nei confronti dell'imposta dovuta dalla società finanziaria di Malta alla ricezione di un dividendo. Di conseguenza la società finanziaria di Malta non incorrerà in nessun'altra imposta sui dividendi ricevuti dalla trading company di Malta.

Esenzione dall'imposta di bollo

Le società le cui attività aziendali sono realizzate principalmente all'esterno di Malta hanno diritto all'esenzione dall'imposta di bollo sul trasferimento di azioni. Questa esenzione dall'imposta di bollo si applica quando più della metà del capitale azionario ordinario, diritti di voto e diritti ai profitti sono detenuti da persone che non sono residenti a Malta.

L'imposta di bollo viene pagata dalla persona che acquista le azioni. L'esenzione menzionata sopra si applica anche al trasferimento di azioni da/a dette società.

Nessuna ritenuta alla fonte

Malta non impone alcuna ritenuta alla fonte sul pagamento in uscita di dividendi, interessi e royalties.

Regole CFC, di capitalizzazione sottile e di determinazione del prezzo di trasferimento

Al momento Malta non ha alcuna regola CFC, non ha regole di capitalizzazione leggera; né specifiche regole di determinazione del prezzo di trasferimento.

Imposta sul patrimonio e imposta sul capitale

Malta non impone alcuna imposta sul patrimonio o sul capitale.

Direttiva società madre-sussidiaria UE e Direttiva interessi e royalty UE

Mediante l'applicazione della Direttiva società madre-figlia UE e della Direttiva interessi e royalty UE, qualsiasi dividendo, interesse e royalty ricevuto da una società di Malta da parte di una società residente nell'UE non sarà soggetto a ritenuta alla fonte a condizione che vengano soddisfatte determinate condizioni.

Esenzione sul reddito derivante da azienda estera permanente

Redditi o guadagni derivanti da una società registrata a Malta che risultano attribuibili ad un'azienda estera permanente (inclusa una filiale) situata al di fuori di Malta, sono esentasse a Malta, indipendentemente se l'azienda permanente appartenga esclusivamente o in parte alla società maltese.

Esenzioni ai non residenti

La legge maltese garantisce diverse esenzioni rivolte ai non residenti. Gli interessi e le royalties ottenute da una persona non residente sono esenti dall'imposizione fiscale a Malta. La medesima esenzione si applica ai guadagni ottenuti dal trasferimento di azioni in società di Malta da persona non residente, a condizione che la società maltese non sia una società edile e a condizione che il non residente non sia una società posseduta o controllata da persone che sono normalmente residenti e domiciliate a Malta.

Scelta di essere trattati come società per fini fiscali

Dall'anno di valutazione 2016, qualsiasi partnership *en nom collectif*, partnership *en commandite* e Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) può scegliere di essere trattato come società ai fini fiscali. Ciò significa che partnership e GEIE che sceglieranno di essere trattati come società potranno beneficiare dei regimi fiscali sopra menzionati che Malta ha da offrire (la scelta deve essere effettuata entro 60 giorni dalla costituzione della rispettiva partnership/GEIE).

La presente scheda informativa contiene esclusivamente informazioni generali e non è stata concepita per trattare le circostanze di qualsiasi singolo individuo o entità. Attraverso questa scheda informativa, ACT non intende fornire alcun servizio o consulenza contabile, aziendale, finanziario, d'investimento, legale, tributario o altro servizio o consulenza professionale. La presente scheda informativa non deve essere interpretata alla stregua di un sostituto di detta consulenza legale, né deve essere utilizzato quale base per qualsiasi decisione o azione che possa influire sulle vostre finanze o sulla vostra attività. Sebbene ci sforziamo di fornire informazioni accurate e tempestive, non vi è alcuna garanzia che tali informazioni siano accurate alla data in cui vengono ricevute o che continuino ad esserlo in futuro. Prima di prendere una qualsiasi decisione o intraprendere una qualsiasi azione che potrebbe influire sulle vostre finanze o sulla vostra attività, vi preghiamo di consultare un consulente professionale qualificato. ACT non sarà da ritenersi responsabile per qualsiasi perdita eventualmente subita da qualsivoglia persona che si basa su questa scheda informativa.

